

**CAPO III**  
**LA GIUNTA MUNICIPALE**

**Art.30**  
**La Giunta municipale**

1. La Giunta municipale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e dagli Assessori, il cui numero è fissato in quello massimo stabilito dalla legge.

**Art.31**  
**Funzionamento**

1. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti. Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.
2. I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del Segretario comunale, da dipendente dell'ente all'uopo delegato, che sottoscrive il verbale insieme al Segretario comunale.

**Art. 32**  
**Attribuzioni**

1. 1. La Giunta comunale è organo esecutivo dell'Ente ed esercita tutte le attribuzioni assegnate a tale organo dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ovvero dalle disposizioni tributarie. Rimangono di competenza del sindaco tutte le altre attribuzioni residuali ascritte all'organo esecutivo dalla legislazione regionale, ivi comprese quelle in materia di lavori pubblici.
2. La Giunta provvede altresì all'adozione delle deliberazioni concernenti le seguenti materie, oltre quelle già direttamente fissate dalla legge:
  - a. atti di programmazione e pianificazione relativi alle risorse umane;
  - b. approvazione schemi di transazione giudiziaria e stragiudiziale con esclusione di quelli relativi al contenzioso sul lavoro dei dipendenti;
  - c. determinazione annuale linee guida per l'erogazione dei contributi;
  - d. determinazione e variazione aliquote di tributi locali e prezzi e tariffe dei servizi pubblici.

2. L'organizzazione prevede la distinzione inderogabile tra funzioni di indirizzo, programmazione e controllo e funzioni gestionali.
3. Le unità organizzative interne sono articolate per funzioni omogenee, ed è istituito un organismo di controllo interno.
4. La struttura di vertice del Comune è composta dal Segretario, dal Vicesegretario e dagli altri dirigenti.  
*(comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 114 del 30 novembre 2011)*
5. L'organizzazione del lavoro finalizzata al raggiungimento degli obiettivi con il superamento dell'attività tesa alla produzione di atti in favore dell'attività di risultato e della massima soddisfazione dei cittadini-utenti.
6. Il Comune può avvalersi della facoltà di cui all'art. 110 D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. in tutti i casi in cui sussistano i presupposti di fatto e di diritto.